

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5330 del 05/10/2017
Oggetto	Rinnovo di concessione di area demaniale sita in sponda sinistra del Torrente Marano in comune di Coriano (RN) destinata a circolo ippico/maneggio. Pratica n. RN09T0013
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5445 del 02/10/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno cinque OTTOBRE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 3939/1994;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- il P.A.I. (Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del bacino dei fiumi Marecchia e Conca - Integrazione Assetto Idraulico Torrente Uso) redatto dall'Autorità Interregionale di Bacino Marecchia e Conca ed approvato dalla regione Emilia-Romagna con la deliberazione della Giunta Regionale n. 232/2005;n. 1703/2004, successiva integrazione del 15/12/2004, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 229/2005, successiva variante del 30/11/2011 approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 531/2012 e successiva variante del 27/04/2016 in salvaguardia la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";

- la Determinazione dirigenziale del Direttore Tecnico di ARPAE n. 353 del 21/04/2017 avente ad oggetto "Direzione tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni".

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia Romagna 4118 del 21/04/2010 con la quale è stata rilasciata per sei anni a Brizzi Laura C.F.BRZLRA48D61C080X, Vici Gianluca C.F. VCIGLC72R03H294H e Vici Sammantha C.F. VCISMN79D53H294Z, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico in sinistra idrografica del torrente Marano, distinta catastalmente in Comune di Coriano (RN) al Foglio n. 15 mappali n. 337 e n. 338 ed area antistante i mappali n. 76, n. 361, n. 77 per una superficie complessiva di mq. 3.292 destinata a circolo ippico e maneggio;

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 01/03/2016 assunta a prot. n. PG 2016.0140808, la sig.ra Brizzi Laura C.F.BRZLRA48D61C080X, residente in via Friano n. 3 Coriano (RN), ha chiesto, anche a nome e per conto di Vici Gianluca C.F. VCIGLC72R03H294H e Vici Sammantha C.F. VCISMN79D53H294Z, il rinnovo della concessione demaniale relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 4118 del 21/04/2010 dal Servizio Tecnico di bacino Romagna.

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 73 del 22/03/2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Rimini con determinazione n. 1841 del 16/06/2017, con il quale sono state indicate le prescrizioni cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

PRESO ATTO che con provvedimento n.3302 del 26/06/2017 è stato autorizzato il pagamento per l'utilizzo pregresso dell'area demaniale pari a euro 5.957,00 rateizzato in 4 (quattro) rate semestrali e dei relativi interessi pari a euro 24,77.

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico in sinistra idrografica del torrente Marano, distinta catastalmente in Comune di Coriano (RN) al Foglio n. 15 mappali n. 337 e n. 338 ed area antistante i mappali n. 76, n. 361, n. 77 per una superficie complessiva di mq. 3.292 destinata a circolo ippico e maneggio, possa essere assentita;
- di fissare il canone per l'annualità 2017 in € 2.235,73.

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e che fa parte del presente atto, in data 28/09/2017, registrato al protocollo PGDG/2017/10370 DEL 29/09/2017;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l' importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare ai sig.ri Brizzi Laura -C.F.BRZLRA48D61C080X-, Vici Gianluca -C.F. VCIGLC72R03H294H- e Vici Sammantha -C.F. VCISMN79D53H294Z- residenti in via Friano n. 3 Coriano (RN), la concessione rilasciata con determinazione regionale n.4118 del 21/04/2010 e relativa all'area demaniale in sinistra idrografica del torrente Marano distinta catastalmente in Comune di Coriano (RN) al Foglio n. 15 mappali n. 337/parte, n.338 e antistante i mappali n. 77, n. 361, n. 76, per una superficie complessiva di mq. 3.292 con i seguenti utilizzi: mq. 1.384 di superficie destinata a maneggio, mq. 339 di area di sedime del manufatto insistente sul mapp. n. 337, mq. 185 di area di pertinenza del manufatto insistente sul mapp. n. 337, mq. 91 di area di sedime del manufatto insistente sul mapp. n. 338, mq. 9 di tettoia del manufatto insistente sul mapp. n. 338, mq. 180 di area di pertinenza del manufatto insistente sul mapp. 338, mq.1.104 di area destinata a piazzale e rampa di accesso alternativo;
2. di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare;
3. di stabilire la scadenza della Concessione al 31/12/2022;
4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
5. di stabilire nella misura di € 2.235,73 il canone per il 2017, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione;
6. di stabilire che il canone fissato al punto precedente è aggiornato ai

sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015;

7. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento sul conto corrente - IBAN: IT25R0760102400001018766707 intestato a: STB Romagna;
8. di dare atto che il deposito cauzionale è stato costituito al momento del rilascio della concessione avvenuto con determinazione n. 4118 del 21/04/2010. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;
9. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione procederà alla riscossione coattiva secondo quanto prescritto dall'art.51 della legge regionale 22/12/2009 n.24;
10. di dare atto che con provvedimento n.3302 del 26/06/2017 è stato autorizzato il pagamento per l'utilizzo pregresso dell'area demaniale pari a euro 5.957,00 rateizzato in 4 (quattro) rate semestrali e dei relativi interessi pari a euro 24,77.
11. di stabilire che il presente atto è assoggettato a registrazione nel termine di 20 giorni dall'emanazione e che la registrazione è a carico del concessionario;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
13. di dare atto che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E. e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;
14. di precisare che:
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
15. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
16. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
17. di rendere noto al destinatario che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all' Autorità

- giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni;
18. di notificare il presente atto a mezzo raccomandata A/R ai concessionari.

Il Direttore Tecnico
Dott. Franco Zinoni

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, a favore di Brizzi Laura C.F.BRZLRA48D61C080X, Vici Gianluca C.F. VCIGLC72R03H294H e Vici Sammantha C.F. VCISMN79D53H294Z tutti residenti in via Friano n. 3 Coriano (RN) (Pratica SISTEB n. RN09T0013)

Il presente disciplinare sostituisce integralmente il disciplinare allegato alla determinazione n. 4118 del 21/04/2010.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico in sinistra idrografica del torrente Marano, distinta catastalmente in Comune di Coriano (RN) al Foglio n. 15 mappali n. 337 e n. 338 ed area antistante i mappali n. 76, n. 361, n. 77 per una superficie complessiva di mq. 3.292 destinata a circolo ippico e maneggio

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici (CTR 1:5000, mappa catastale in scala 1:2000) conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2022.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

b. Il canone per l'anno 2017 è fissato in € 2.235,73

c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. L'importo del deposito cauzionale costituito in € 2.233,50 è stato versato al momento del rilascio della concessione avvenuto con determinazione n.4118/2010. L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

d. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

e. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a

seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

f. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

g. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

h. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

i. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

j. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1) Il nulla osta per i soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Rimini con determinazione n. 1841 del 16/06/2017 è subordinato all'osservanza delle prescrizioni di seguito elencate e riportate:

- la durata del nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione demaniale fissato da ARPAE per l'occupazione;
- l'area dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere, che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque;

- All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica piano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza;

- I sigg Brizzi Laura, Vici Gianluca e Vici Sammantha sono tenuti a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;

- È compito dei sigg. Brizzi Laura, Vici Gianfranco e Vici Sammantha tenersi aggiornati consultando il Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità emesso da Arpae Emilia-Romagna e reperibile presso il sito www.arpae.emr.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;

- L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;

- Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Servizio;

2) L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito di pertinenza demaniale;

3) I sigg. Brizzi Laura, Vici Gianfranco e Vici Sammantha sono consapevoli che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata quale area interessata da alluvioni frequenti con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà ai concessionari adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;

4) E' compito dei concessionari presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;

5) L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

6) In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte dei Concessionari a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, i Concessionari dovranno provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;

7) Il nulla osta non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico dei concessionari ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento delle strutture stesse o, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla loro demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Servizio;

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.